Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 138

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi **30** per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. **20**
ARRETRATO CENTESIMI **40**

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

Firenze, Venerdì 21 Maggio

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 5024 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Arezzo del 9 e 12 gennaio 1867, relative alla classificazione delle strade provinciali;

Veduto l'elenco di esse strade pubblicato il 13 maggio di quell'anno;

Veduto il voto del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, emesso nell'adunanza del 9 ottobre 1867, con cui venne suggerita l'aggiunta della strada da *Arezzo* a *Siena* a quelle precedentemente classificate provinciali;

Veduta la deliberazione presa in seguito a codesto voto dal Consiglio provinciale nella seduta del 27 dicembre susseguente;

Veduto l'altro voto del Consiglio superiore in data del 7 marzo 1868, con cui venne definitivamente ammesso il predetto elenco coll'aggiunta sovraindicata;

Veduto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza del 22 maggio successivo, con cui fu fatta riserva intorno alla strada Umbra-Cortonese, da comprendersi o non fra le strade provinciali;

Veduta la relazione dell'ingegnere capo governativo in data del 31 dicembre dello stesso anno, mediante la quale fu stabilito il confronto della strada Umbra-Cortonese all'altra Umbra-Castiglione, confronto che condusse a dare la preferenza alla prima di esse strade;

Veduto il terzo voto del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, in data del 30 gennaio del corrente anno, con cui venne confermato il precedente voto 7 marzo 1868;

Veduto il definitivo parere del Consiglio di Stato del 4 marzo ultimo scorso, con cui si accettavano i risultamenti degli studi fatti per la strada Umbra-Cortonese;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono dichiarate provinciali nella provincia di Arezzo le *nove* strade indicate nell'elenco che, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, sta annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 aprile 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. Pasini.

ELENCO delle strade provinciali di Arezzo classificate tali con Regio decreto in data d'oggi.

Numero d'ordine	Denominazione delle strade	Origine e termine	Comuni attraversati
1	Valdarnese - Primo tratto della già nazionale Romana.	Dalla porta S. Lorentino di Arezzo al confine della provincia Fiorentina, nel comune di Figline, in luogo detto il Porcellino.	Arezzo, Civitella, Cinque Comuni di Val d'Ambra, Laterina, Montevarchi e San Giovanni in Val d'Arno superiore.
2	Romana - Secondo tratto della già nazionale Romana.	Dalla porta Romana di Arezzo al confine del comune e provincia di Perugia, in luogo detto il Fosso Bertolano.	Arezzo, Castiglion Fiorentino e Cortona.
3	Tiberina o Urbinate - Già nazionale Urbinese o Anconitana.	Dalla porta Ferdinanda di Arezzo al confine colla provincia di Perugia presso il borgo S. Giustino, comune di città di Castello.	Arezzo, Anghiari, Montevarchi e Borgo San Sepolcro.
4	Casentinese.	Dalla porta S. Clemente della città di Arezzo al confine della provincia di Firenze, comune di Pelago, in luogo detto la Consuma.	Arezzo, Subiano, Castel Focognano, Chiusi, Bibbiena, Poppi, Castel S. Niccolò, Pratovecchio, Monte Mignaio.
5	Cassia	Dall' indicatore dell' Olmo sulla via provinciale Romana n. 2 al confine della provincia di Siena, comune di Sinalunga, in luogo detto la Castellina.	Arezzo, Civitella, Monte S. Savino, Marciano e Foiano.
6	Romagnola-Casentinese	Dalla provinciale Casentinese n. 4, di fronte alla via del ponte di Toppoli, al confine della provincia Fiorentina, comune di Bagno in Romagna sulla vetta dell'Appennino, in luogo detto Mandrioli.	Bibbiena, Poppi e Chiusi in Casentino.
7	Tebro-Romagnola . . .	Dal punto di attacco della provinciale Tiberina n. 3, presso la porta del borgo S. Sepolcro, al confine della provincia Fiorentina, comune di Verghereto, passando per Pieve Santo Stefano.	Borgo San Sepolcro e Pieve Santo Stefano.
8	Umbra-Cortonese . . .	Dal punto di attacco della via provinciale Romana n. 2, presso Camuccia, al confine della provincia di Perugia, comunità di Città di Castello sulla via provinciale Umbra, fra detta città e la Fratta.	Sola comunità di Cortona.
9	Senese	Da Arezzo a Siena per Monte San Savino.	Arezzo, Civitella, Monte San Savino.

Firenze, addì 15 aprile 1869.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
L. PASINI.

Il N. 5051 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi, e annessovi Protocollo, intesa a regolare reciprocamente nei due Stati la condizione delle società anonime ed altre associazioni commerciali, industriali e finanziarie, legalmente costituite e riconosciute; firmata all'Aja l'11 aprile 1868, le cui ratifiche furono ivi scambiate il 13 aprile 1869.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. Menabrea.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione concernente le società anonime ed altre associazioni commerciali, industriali e finanziarie, essendo stata conchiusa tra l'Italia e i Paesi Bassi, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta all'Aja addì undici d'aprile del corrente anno mille ottocento sessantotto;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, désirant régler réciproquement dans leurs États la position des sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles et financières, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le sieur Dominique Carutti de Cantogno, grand officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, et chevalier de l'Ordre Civil de Savoie, commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais, etc. etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi des Pays Bas;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas:

Le sieur Jules Philippe Jacques Adrien comte de Zuylen de Nyevelt, chevalier Grand'Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, etc. etc., Son Ministre des Affaires Etrangères, et le sieur Guillaume Wintgens, Son Ministre de Justice.

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement aux sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles et financières, constituées et autorisées suivant les Lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, dans toute l'étendue des Etats de l'autre Puissance en Europe, sans autre condition que de se conformer aux Lois et règlements, qui sont ou seront en vigueur dans lesdits Etats.

Art. 2. Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux sociétés par actions (anonymes) et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature de la présente Convention, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

Art. 3. La présente Convention est faite sans limitation de durée. Toutefois il sera loisible à l'une des deux Hautes Parties contractantes d'en faire cesser les effets en la dénoncant un an à l'avance. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent d'ailleurs la faculté d'introduire d'un commun accord dans cette Convention les modifications dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 4. La présente Convention sera ratifiée par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, aussitôt qu'elle aura été approuvée par les deux Chambres des Etats Généraux, et publiée aussitôt après l'échange des ratifications.

Elle entrera en vigueur à partir du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les Lois des deux pays.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, en double original, le onze avril, mil huit-cent soixante-huit.

(L. S) Carutti.
(L. S) *Comte* Zuylen de Nyevelt.
(L. S) Wintgens.

PROTOCOLE.

En procédant à la signature de la Convention négociée entre les Gouvernements italien et néerlendais, relativement aux sociétés commerciales, industrielles et financières des deux pays, les Plénipotentiaires respectifs sont convenus, dans le but d'éviter la possibilité de tout malentendu, de consigner au présent Protocole que les mots se trouvant à la fin de l'article premier « sans autre condition que de se conformer aux « Lois et Règlements qui sont ou seront en vigueur dans lesdits Etats, » n'ont pas pour objet d'astreindre lesdites sociétés, légalement constituées dans l'un des deux pays, à demander et à avoir obtenu dans l'autre l'autorisation Royale obligatoire pour pouvoir jouir de la personnification civile dans le pays où elles se sont primitivement formées, mais uniquement de mettre hors de doute que les sociétés constituées dans l'un des deux pays, en exerçant leurs droits dans l'autre, auront néanmoins à se soumettre aux Lois de procédure et autres en vigueur dans ce dernier pays.

Quant aux colonies néerlandaises, il demeure entendu que les sociétés italiennes doivent, comme par le passé, et de même que les sociétés néerlandaises, avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement de la colonie pour pouvoir y exercer des droits quelconques, et que les sociétés néerlandaises ayant le siége de leurs opérations dans ces mêmes colonies, seront soumises à la même obligation en Italie.

Carutti. De Zuylen de Nyevelt.
Wintgens.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui trascritta Convenzione, seguita da un Protocollo, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla osservare inviolabilmente.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Firenze addì otto del mese di giugno, l'anno del Signore mille ottocento sessantotto, vigesimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
L. F. Menabrea.

Il N. 5074 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Floridia, della provincia di Siracusa, in sedute del 17 dicembre 1868 e 25 marzo 1869;

Visti gli articoli 5 della legge 3 luglio 1864 n. 1827 e 3 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018;

Visto il Nostro decreto 25 novembre 1866, n. 3353, sulla classificazione e qualifica dei comuni;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il comune di Floridia, della provincia di Siracusa, è dichiarato aperto per i dazi di consumo dal giorno primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 13 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. Cambray Digny.

Il N. 5086 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 12 maggio, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio di Crema, n. 147;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Crema, n. 147, è convocato pel giorno 27 maggio, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 6 giugno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 18 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

Luigi Ferraris.

Il N. 5087 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 18 maggio, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio di Fuligno, n. 437;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Fuligno, n. 437, è convocato pel giorno 30 maggio affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 6 giugno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 18 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

Luigi Ferraris.

I collegi elettorali di Bologna, n° 65, Torino, n° 412, Lucca, n° 207, e Casalmaggiore, n° 146, sono per la prima votazione convocati pel giorno 30 maggio corrente e non pel 27 come erroneamente si è stampato nella pubblicazione dei relativi decreti Reali stata fatta nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con decreto del 26 aprile 1869:

Urbani Antonio, già conciliatore nel comune di Belmonte Piceno, rinominato conciliatore nel comune medesimo per un altro triennio;
Scoccini Pasquale, id. di Sant'Elpidio a Mare, idem;
Lucani Francesco, id. di Penna di Teverina;
Trebiani Antonio, id. di Morro, id.;
Barcaglioni Amato, id. di Monte Roberto, id.;
Invernizzi Bernardo, id. di Germanedo, id.;
Piscopo Emanuele, id. di Secli, id.;
Rizzo Deodato, id. di Racale, id;
Mimmi Gregorio, id. di Acquasanta, id.;
Ciceroni Eliano, id. di Collestalle, id.;
Prati Vallerio, id. di Montefiorino, id.;
Stefanini Domenico, id. di Pievepelago, id.;
Monari dott. Giuseppe, id. di Fanano, id.;
Bertelli avv. Adolfo, id. di Montese, id.;
Baisi dott. Pietro, id. di Montefestino, id.;
Macchioni dott. Giacomo, id. di Prignano, id;
Bandieri dott. Giacomo, id. di Boretto, id.;
Chiesi Luigi, id. di Castelnovo di Sotto, id.;
Rasponi dott. Pellegrino, id. di Ridunato id.;
Baldini avv. Agostino, id. di Fiumalbo, id.;
Pini Domenico, id. di Sestola, id.;
Mucci dott. Luigi, id. di Montecreto, id;
Ciotti Giacomo, nominato conciliatore nel comune di Altidona;
Castellacci Francesco, id. di Certaldo;
Buttini Tito, id. di Villafranca;
Spreafico Giulio, id. di Sesto San Giovanni;
Nicolino Giacomo, id. di Valchiusella;
Galeani Giuseppe, id. di Taormina;
Monticelli Antonio, id.;
Ruggeri Pietro, nominato vicepretore nel comune di Belsorano;
De Rubeis Venanzio, nominato conciliatore nel comune di Prata d'Ausidonia;
Bienna Vincenzo, id. di Otranto;
Selvaggi Donato, id. di San Massimo;
Tornatola Stellario, id. di Santa Teresa;
Colletti Giuseppe, id. di Villalba;
Nicolosi Giuseppe, id. di Sant'Anna;
Mazzola Francesco, id. di Roccapalumba;
Rameioli Siro, id. di Inverno;
Preti Rodobaldo, id. di Torre de' Negri;
Baccalini Giuseppe, id. di Monticelli Pavese;
Franceschini Antonio, id. di Baiso;
Bianchi Francesco, id. di Badalucco;
Corghi dott. Tito, id. di Pavullo;
Roncaccioli Domenico, id. di Polinago;
Taddei Giovanni, id. di Carpineti;
Feltri Giovanni, id. di Soliera;
Bettini Giacomo, id. di Vergato;
Lolli Francesco, id. di Cervia;
Dellavalle Ortensio, id. di Casalecchio;
Massaroli Ignazio, id. di Pianoro;
Coppa Leopoldo, conciliatore nel comune di Tagliolo, confermato in carica per un altro triennio;
Sala Giovanni Battista, id. di Santa Margherita, id.;
Bertoli Gaetano, id. di Magreglio, id.;
Spinelli Carlo, id. di Penzano, id.;
Arrigoni Antonio, id. di Introbbio, id.;
Villa Gio. Battista, id. di Cernusco, id.;
Annoni Domenico, id. di Barzago, id.;
Brusadelli Baldassarre, id. di Oggiono id.;
Dell'Oro Pietro, id. di Civate, id;
Ricco Antonio, id. di Casella, id.;
Monti Fortunato, id. di Lomagna, id.;
Tancredi Eugenio, id di Trebbiano, id.;
Bruni Angelo, id. di Torricella, id.;
Rabbi Gaetano, id. di Caprara, id.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Società Anonima Italiana per la Regìa cointeressata dei tabacchi.

Capitoli d'onere per l'esecuzione dei contratti di fornitura dei tabacchi in foglia.

Art. 1. I tipi previamente determinati dalla Regìa per servire di base alle forniture dei tabacchi dovranno all'atto della aggiudicazione delle forniture stesse essere suggellati e firmati sulla fascia dall'aggiudicatario o dal suo rappresentante, e quindi custoditi a cura dell'Amministrazione in uno dei magazzini della Regìa.

Art. 2. Il tabacco da somministrarsi dovrà sotto pena di rifiuto, essere conforme ai tipi suddetti o di qualità equivalente ai medesimi in riguardo agli usi per cui vennero formati.

Non sarà accordato alcun aumento di prezzo per la qualità che risulterà superiore ai tipi.

Art. 3. L'aggiudicatario non potrà sotto alcun pretesto vendere o cedere ad altri alcuna delle provviste giunte nei porti dello Stato per l'esecuzione del contratto, senza esserne stato previamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 4. I tabacchi saranno sbarcati ed introdotti nei magazzini che furono indicati nell'Avviso d'asta a rischio e spese dell'imprenditore e di mano in mano che verranno in questi trasportati, gli agenti della Regìa procederanno alla verificazione della condizione esterna ed alla pesatura delle botti e dei colli coll'assistenza del fornitore o del suo rappresentante.

Qualora giungessero ad un tempo molte navi cariche di tabacchi, verranno questi immessi nei magazzini seguendo l'ordine dell'arrivo senza che l'Amministrazione possa essere tenuta responsabile dei ritardi che fossero per derivare.

Art. 5. Le provviste consegnate rimarranno in deposito per conto, rischio e pericolo dell'imprenditore sino a tanto che verranno definitivamente accettate.

Le partite accettate andranno esenti dai diritti di magazzinaggio e dalle spese di campionatura e di pesamento; per quelle che venissero rifiutate l'imprenditore dovrà sottostare al pagamento dei dritti e delle spese suddette.

Art. 6. Le consegne dovranno essere effettuate nelle quantità, assortimento ed alle epoche prestabilite dalla Regìa, salvo gli impedimenti derivanti da forza maggiore nei quali però non intendonsi compresi la guerra marittima, o l'applicazione di una tassa sulla produzione ed esportazione del tabacco.

All'infuori degli espressi casi di forza maggiore non sarà ammessa alcuna altra eccezione per avvenimenti preveduti od impreveduti, ordinarii o straordinarii, particolari o generali, sia per fatto sia legge.

Art. 7. Qualora trattisi di forniture di foglie di tabacco riposte in balle ne verranno esclusi gli strati di foglie lacere, slegate, di qualità scadente, che d'ordinario si sovrappongono al tabacco per garantirlo dai danni che possono derivare dal maneggio dei colli medesimi.

Art. 8. Nell'atto dell'ammissione dei tabacchi in magazzino, dopo la verificazione delle condizioni esterne e del peso com'è stabilito dall'articolo 4, una Commissione, di ciò incaricata dall'Amministrazione, procederà all'estrazione dei campioni in presenza del fornitore o del suo rappresentante.

Questa Commissione farà dapprima aprire le botti od i colli per esaminare accuratamente le parti esterne del tabacco e riconoscere se presentino traccie d'avaria o di guasto, nel qual caso la parte danneggiata verrà intieramente estratta e dedotta dal peso lordo, purchè la stessa non oltrepassi il quarto del peso del fusto o del collo.

I fusti o colli contenenti più d'un quarto di tabacco deteriorato per causa di guasto naturale o di avaria, non che quelli le cui parti deteriorate non potessero essere tolte per essere sparse internamente su diversi punti, non saranno campionati nè ricevuti in conto della provvista contrattata.

Art. 9. Ogni fusto o collo ammesso al campionamento sarà quindi diviso o spaccato in tre sezioni differenti, da ognuna delle quali verrà estratto quell'ugual numero di mazzi o manipoli che si reputerà necessario per rappresentare esattamente la qualità media del tabacco.

Saranno sovrapposte a ciascun campione la marca, contromarca e numero del collo o fusto a cui appartiene.

Art. 10. L'operazione del campionaggio verrà comprovata mediante processo verbale firmato dalla Commissione o dall'imprenditore o suo rappresentante. In esso sarà pure indicato il peso lordo di ciascun fusto o collo, quello delle foglie estratte per causa di guasto naturale o di avaria, e per ultimo il peso netto desunto dall'applicazione della tara.

Art. 11. Questa dovrà prelevarsi in ragione del 10 per % quando si tratti di somministrazioni di foglie di Virginia, e dell'11 per % se si trattasse di altre foglie di America, spedite in fusti, ciò però sempre quando l'Amministrazione non preferisca di applicare la tara reale.

Se invece si trattasse di forniture spedite in balle, la tara verrà stabilita sul peso di dieci per cadun centinaio di invoglie.

Art. 12. I campioni estratti dopo essere stati corredati dalle indicazioni della marca, contromarca e numeri del fusto o collo cui appartengono, saranno chiusi in casse suggellate in contradditorio del fornitore o del suo rappesentante, e verranno tenuti a disposizione della Regìa nel caso in cui debbano essere peritati nel luogo della consegna. In caso diverso verranno spediti a rischio e spese della Regìa stessa in quell'altra località che verrà da essa designata, perchè subiscano ivi la perizia prescritta.

Art. 13. All'atto della perizia le casse contenenti i campioni estratti dalle provviste consegnate verranno aperte in presenza del deliberatario o del suo incaricato.

Se questi non comparisse nel termine di tre giorni decorrendi da quello in cui sia stato invitato, l'apertura della cassa dei campioni si farà anche in sua assenza.

Art. 14. I campioni saranno esaminati da una Commissione composta di tre periti che la Regìa potrà scegliere fra i propri impiegati, coll'intervento di quegli altri incaricati che *le piacesse* di designare senza voto deliberativo nella perizia.

La perizia verrà eseguita mediante riferimento e confronto dei tipi contrattuali colla provvista consegnata.

Quando la perizia sia fatta nel luogo stesso della consegna potranno i periti, previo consenso dell'Amministrazione, procedere all'esame dei campioni di mano in mano che saranno stati estratti, ed ove occorra, al confronto loro col totale contenuto delle botti o colli cui appartengono.

Art. 15. La classificazione d'ogni botte o collo in confronto coi tipi sarà fatta per quarti seguendo il *sistema di compensazione*. Le botti o colli che conterranno un quarto di tabacco inferiore all'infimo dei tipi saranno intieramente rifiutati.

Art. 16. Il fornitore è ammesso ad assistere alla perizia, a condizione per altro che non abbia a prendere, nè direttamente nè indirettamente, ingerenza nella medesima, od influire in qualsiasi modo sul voto dei periti.

Egli dovrà per conseguenza rimettersi pienamente alla decisione della Commissione di perizia rinunciando ad ogni appello.

Art. 17. Potrà tuttavia la Regìa sopra fondati richiami di esso, ovvero nel proprio interesse, far procedere ad una controperizia la quale sia nell'uno che nell'altro caso sarà definitiva ed inappellabile.

A far parte della Commissione incaricata della controperizia verrà sempre chiamato uno dei membri della Commissione nominata per la prima perizia con voto deliberativo.

Art. 18. Il delegato governativo potrà intervenire personalmente o per mezzo dei suoi rappresentanti in tutte le operazioni di pesamento, campionaggio, perizia e controperizia per rappresentarvi l'interesse dello Stato.

Art. 19. Benchè i tabacchi di ciascun tipo non debbano essere accettati se non nella proporzione della quantità convenuta, la Regìa potrà, se lo giudicherà conveniente, riceverne sia in più sia in meno sino alla concorrenza del 10 per % ed al prezzo convenuto pel tipo rispettivo.

Art. 20. I tabacchi che saranno stati definitivamente rifiutati dalla Regìa verranno posti a disposizione dell'imprenditore il quale dovrà riesportarli nel termine di un mese dalla data del notificatogli rifiuto coll'osservanza delle leggi, regolamenti e norme doganali.

Egli dovrà inoltre sostituire al tabacco rifiutato altro di buona qualità, e la surrogazione avrà luogo nel termine di tre mesi decorrendi dalla data sovra specificata quando trattasi di forniture di tabacco d'Europa, ed entro quattro mesi se si trattasse di tabacco d'America.

Art. 21. Avvenendo che i tipi coi quali devono essere confrontate le provviste avessero sofferto un deterioramento per fermentazione, umidità od altre cause, in modo da non poter più rappresentare il loro vero carattere primitivo, l'Amministrazione farà procedere, d'accordo ed in in presenza del deliberatario, alla formazione di nuovi tipi in base alla classificazione dei tipi precedenti.

Art. 22. I pagamenti avranno luogo subito dopo che sarà stata pronunziata la definitiva accettazione delle partite e nel tempo necessario per la spedizione del mandato in via regolare.

Art. 23. Nel caso in cui l'imprenditore non avesse consegnato o surrogato il tabacco alle epoche stabilite, o se questo venisse nuovamente rifiutato dopo la surrogazione per le cause specificate nel presente capitolato, resta in facoltà alla Regìa o di provvedere la qualità e quantità mancante del tabacco sulle piazze d'America o d'Europa a sua scelta, ed a spese, rischio e pericolo dell'imprenditore stesso, oppure di ripetere un'indennità del 20 per 0/0 sul prezzo contrattuale.

Tale indennità sarà in facoltà di ripeterla sia dall'imprenditore, sia dalla casa di commercio che ha assunto la garanzia, sia dall'uno e dall'altra congiuntamente e solidariamente, e ciò tutto dietro semplice richiesta accompagnata da analoga liquidazione, e senz'obbligo di alcuna citazione giudiziaria o di altro atto legale qualsiasi per costituirli in mora.

Il calcolo dell'indennità verrà stabilito sul peso mancante a completamento di quello convenuto in contratto, ed applicando i prezzi parziali alle proporzioni di quantità che rimangono a somministrarsi per ciascun tipo.

Nel caso in cui la fornitura fosse stabilita sopra un determinato numero di fusti, il peso netto di ciascuno di essi, nel calcolo di tale indennità, verrà computato in ragione di sei quintali e mezzo quando trattasi di tabacco Virginia, e di sette quintali se si trattasse di tabacco Kentuky o di altre specie di America.

Art. 24. Per garanzia dell'esatto adempimento dei patti e condizioni sopra enunciati il fornitore si obbligherà di rispondere alla Regìa con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Inoltre presenterà cauzione corrispondente al 20 per 0/0 del totale importare della fornitura o in contanti, o in titoli di rendita inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, od in obbligazioni della Regìa calcolate al valor nominale. Tuttavia potrà essere dispensato dal deposito sovraindicato mediante la garanzia di una casa di commercio notoriamente solvente e dimorante nel Regno e di piena fiducia dell'Amministrazione della Società.

Art. 25. Ogni contestazione che potesse insorgere riguardo alla vera significazione od interpretazione del presente capitolato e sull'esecuzione della fornitura, sarà sottomessa al giudizio di tre arbitri da eleggersi l'uno dall'Amministrazione, l'altro dall'imprenditore ed il terzo sarà nominato di comune accordo da ambedue le parti.

Nel caso di discordia nella scelta del terzo, a cura della parte più diligente, ne sarà provocata la nomina dal presidente del tribunale di commercio del luogo, o dove questo non esiste, dal presidente del tribunale civile.

Il giudizio che verrà dai medesimi pronunziato sarà definitivo ed inappellabile.

Firenze, 15 maggio 1869.

Per la Società

Il Comitato: De Balduino — Strozzi-Alamanni.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Al Ministero degli Affari Esteri ed alla Legazione di S. M. in Parigi sono giunte numerose istanze di decorati della medaglia di Sant'Elena, dirette a conseguire la pensione di lire 250, recentemente votata dal Corpo legislativo francese in favore dei veterani del 1° impero napoleonico. Per evitare inutili domande si crede opportuno di recare a pubblica notizia, che dalle dichiarazioni del governo imperiale sanzionate dalla suddetta assemblea risulta non aver diritto alla accennata pensione che gli antichi militari i quali attualmente appartengono alla nazionalità francese.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Il 18 corrente fu aperto a Piadena (provincia di Cremona) un ufficio telegrafico al servizio del Governo e dei privati con orario di giorno limitato.

Firenze 20 maggio 1869.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Terza pubblicazione)

Coerentemente al disposto dell'articolo 101 del regolamento per le casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, num. 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento del mandato sottodesignato spedito dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Milano ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di giorni dieci e resterà di nessun valore il titolo precedente.

Mandato num. 293 per lire 57 53 in data 2 agosto 1868, pagabile dalla Tesoreria provinciale di Sondrio ed intestato a favore di Marchesi Luigi fu Giacomo per la restituzione di deposito di pari somma già rappresentato da polizza num. 244 emessa dalla Cassa dei depositi e prestiti di Milano.

Torino, li 26 aprile 1869.

Il Direttore capo di Divisione

Cerrsole.

Visto, *per l'Amministratore centrale*

Galletti.

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno

Nella tornata di ieri si ultimò la discussione dello schema di legge per l'abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare, nella quale ragionarono ancora in vario senso i senatori Cittadella-Vigodarzere, Chiesi, Cialdini, De Foresta relatore ed il Ministro della Guerra, e respinta l'aggiunta proposta dal senatore Linati, votata la legge a squittinio segreto, riesci adottata alla maggioranza di 67 voti favorevoli e 30 contrari, sopra 97 votanti.

Nella stessa seduta vennero pure adottati nel loro complesso, a squittinio segreto a grande maggioranza di voti, i cinque seguenti progetti di legge già discussi in precedenti sedute:

1° Ordinamento del credito agricolo;

2° Spese straordinarie per opere idrauliche di 2a categoria;

3° Convenzione postale colla Francia;

4° Adattamento a carcere di pena del già monastero di San Tommaso in Noto;

5° Cessione di terreno nella spiaggia dei Maronti per istabilirvi una fabbrica di prodotti chimici.

Camera dei Deputati.

La Camera nella tornata di ieri, dopo aver adottata una proposta concertata tra il deputato Dina e il Ministro delle Finanze relativa al bilancio del 1870, discusse ed approvò i seguenti progetti di legge:

Soppressione della privativa della polvere da fuoco;

Maggiore spesa per riparazioni al tetto del teatro Farnesiano in Parma;

Maggiore spesa pel rimbórso del capitale del Prestito Lombardo-Veneto;

Spesa straordinaria per affrancazione di servitù di pascolo e di legnatico nell'ex-principato di Piombino;

Spesa straordinaria pel funerale di Rossini;

Spesa straordinaria per ristauri all'edifizio dell'Archivio Generale di Venezia;

Assegnazione al comm. Gabriele Camozzi per transazione di vertenze con lo Stato;

Spesa straordinaria per la costruzione di un nuovo Osservatorio astronomico presso Firenze.

Nella stessa tornata il Ministro delle Finanze presentò un disegno di legge, a nome del suo collega il Ministro della Guerra, per la leva annuale sui nati nel 1848; e, a nome proprio, tre altri progetti di legge intesi a modificare le disposizioni vigenti intorno alla coltivazione del tabacco in Sicilia; a prescrivere le partite di spese fisse non pagate; a inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico una rendita a favore del barone Antonio Tarchini-Bonfanti.

Nel sunto della seduta di ieri l'altro venne omesso il nome del deputato Di Sambuy, dopo quello del deputato Bonfadini.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA

Leggesi nella *Patrie*:

Le scene di disordine avvenute a Parigi dal 12 maggio in poi, per occasione delle riunioni elettorali, diedero luogo a 149 arresti.

139 individui vennero mandati al deposito della prefettura, ed i processi verbali relativi ai medesimi sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria.

Gli altri arrestati furono rimessi in libertà.

Fra gli individui i cui arresti continuano, 62 hanno meno di 20 anni; 23 hanno dei precedenti giudiziari.

Sopra i 149 arresti operatisi, 93 furono eseguiti a carico di persone esercenti professioni manuali e 56 a carico di studenti, commessi, impiegati di commercio, ecc., ecc.

— La *France* smentisce le voci pubblicate da taluni giornali, che nella recente occasione dell'arrivo a Parigi del signor Berthemy, ministro di Francia a Washington siasi pensato a dei movimenti nel personale diplomatico francese.

In ispecie, non è vero che il signor de Berthemy debba recarsi a Costantinopoli in sostituzione del signor Bourée.

BELGIO.

La Camera dei deputati occupasi della legge sull'esercito, che la opposizione vorrebbe soppresso e che il governo intende di conservare. Nei giornali di Brusselle troviamo il testo del preambolo del progetto di legge, col quale verrebbe iscritto un credito di lire 1,500,000 sul bilancio della guerra.

Il forte di Santa Maria stato ricostruito per intiero coi fondi stanziati a tale scopo nel 1855, non basterebbe al giorno d'oggi a chiudere il passo ad una squadra corazzata, e fa quindi mestieri rilevare i forti della Perla e di San Filippo, aggiungendovi torrette di ferro che li pongano in grado di lottare a pari condizione colle navi di nuovo modello.

Nella costruzione di questi forti verranno adottate le misure prese in Inghilterra, in Russia ed altrove per lo stabilimento di forti marittimi e di batterie costali.

Le cupole saranno armate di cannoni del più grosso calibro finora introdotto nell'armamento delle batterie e delle navi, ed il compito assegnato ai tre forti sarà quello di appoggiare una linea di difesa da estendersi attraverso il fiume e pressochè nel medesimo punto ove, nel 1585, il principe di Parma chiuse la Schelda, e che si comporrà principalmente di un sistema di mine sottomarine. Nessun naviglio nemico potrà allora girare la punta di Calloo senza esporsi a certissima rovina; ed è questo lo scopo che dobbiamo raggiungere.

Questi lavori, importanti una spesa complessiva di lire 3,500,000, verranno a costituire una formidabile linea di difesa, e dietro a questa troverannosi ancora il forte Santa Maria ed una batteria da erigersi più giù, i quali pure presteranno appoggio al lato destro delle difese sulla sponda sinistra progettate in seguito allo smantellamento della cittadella di mezzogiorno della piazza d'Anversa.

La costruzione di questa batteria non che il collocamento dei cannoni alla facciata principale del forte Santa Maria fanno parte delle opere da eseguirsi coi mezzi prodotti dell'alienazione del terreno già occupato dalla cittadella di mezzogiorno.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

I giornali viennesi commentano il discorso del Trono, riprodotto nel nostro numero di ieri.

La *Presse* accenna alla importanza del paragrafo nel quale manifestasi la speranza che coloro i quali finora si sono sottratti alla parte che spettava loro nell'opera riedificatrice, tenendosi lontano dalle discussioni del Consiglio, fra breve si ricrederanno. Nota pure la solenne assicuranza che tutti i popoli dell'Austria verranno trattati con egual giustizia e benevolenza. « In queste frasi importanti, dice la *Presse*, noi scorgiamo salutari promesse per l'avvenire. Quando il monarca formula così solennemente una dichiarazione, i popoli che non si sono ancora riconciliati colla costituzione vi vedranno la prova che il potere supremo dello Stato è deciso a lasciarsi guidare dallo spirito di conciliazione ed a favoreggiare egli stesso l'appianamento delle difficoltà che ancor si oppongono all'unione di tutti i popoli dell'Austria. » Il citato foglio fa rilevare poi la dichiarazione imperiale, secondo cui la costituzione è il terreno sul quale deve compiersi la divisata riconciliazione, e scorge in ciò una guarentigia della stabilità delle istituzioni costituzionali in Austria; il che deve riuscire a vantaggio di tutti.

Il *Neue Frendemblatt* ha le seguenti osservazioni sul medesimo soggetto: Bisogna prendere in considerazione anzitutto il passo che insiste sul bisogno della pace per l'Impero, perchè oppone la più formale smentita alle persistenti insinuazioni dei fogli prussiani, i quali pretendono che al palazzo imperiale si pensi a prender la rivalsa di Königsgrätz. Un monarca che avesse intenzione di condurre i suoi popoli alla guerra e di prepararveli, non dichiarerebbe in modo sì franco ed aperto ch'egli abbisogna della pace. — Il *Neue Frendemblatt* si associa anch'esso all'opinione che l'accordo tra i popoli dell'Austria verrà effettuato più presto che non si osi generalmente sperare.

SVIZZERA

Un corrispondente tedesco dell'*Indépendance Belge* comunica i seguenti particolari intorno alle convenzioni conchiuse a Berlino il 13 di questo mese fra lo Zollverein e la Svizzera.

Il trattato di commercio fra la Unione doganale e la Svizzera contiene 12 articoli.

Coll'art. 1° le parti contraenti s'impegnano di accordarsi a vicenda, quanto ai diritti d'importazione e d'esportazione, la posizione della nazione più favoreggiata, come pure di non introdurre alcuna proibizione che non fosse applicabile nel medesimo tempo alle altre nazioni. Tuttavia esse s'impegnano altresì a non assoggettare ad alcuna proibizione, durante la durata del trattato, l'esportazione dei cereali, del bestiame e del combustibile.

Altri articoli esentano da ogni diritto di transito le merci reciprocamente importate od esportate, non che in molti casi da ogni diritto doganale. A questa categoria appartengono: il bestiame importato per i due mercati; la paglia destinata ad esser lavorata, e certe qualità di pelli gregge.

In virtù dell'art 7 le merci d'ogni maniera introdotte dall'uno all'altro dei territorii doganali non verranno colpiti da alcun dazio interno di consumo (sia a nome dello Stato, della provincia, del cantone o del comune) superiore a quello cui sottostanno le analoghe merci indegene.

Secondo l'art. 8, il principio posto nell'articolo precedente non si applica ai dazi di consumo esistenti sulle bevande in certi cantoni svizzeri. Tuttavia la Confederazione elvetica prende l'impegno di non istabilire alcun nuovo diritto di consumo sulle bevande provenienti dall'uno o dall'altro dei due paesi, nè tampoco di aumentare gli esistenti, mentre ogni riduzione che potrà aver luogo in un cantone qualunque sulle bevande indigene dev'estendersi issofatto nella medesima proporzione alle bevande tedesche.

Il trattato entra in vigore col 1° settembre 1869 e durerà fino a tutto dicembre 1877, e quindi di anno in anno quando durante il primo periodo non venisse denunziato. Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Berlino il giorno 5 di agosto p. v. al più tardi.

La convenzione letteraria è di tenore uguale a quella già conclusa fra Germania e Francia; avrà la medesima durata ed entrerà in vigore insieme al trattato di commercio.

VARIETÀ

NUOVE SCOPERTE FATTE SUL SOLE

Il sole attualmente si trova in un'epoca di macchie molto abbondanti: nel mattino del giorno 7 corr. se ne contavano 33 delle principali, disposte in 7, o 8 gruppi. Il numero loro avanza quindi rapidamente verso un massimo. Il minimo fu sui primi giorni del 1867. Si trova che *finora* queste variazioni ubbidiscono a un periodo decennale molto approssimato.

Merita attenzione questo fatto, perchè è accompagnato da due altre notabili circostanze: 1° che la nuova serie di macchie dopo il minimo anche questa volta come in alcune anteriori è ricominciata a latitudini molto più elevate di quelle a cui finì la precedente. 2° che tutto il sole in quest'epoca è realmente tempestato di macchie. Esso più volte ci è sembrato aver l'aspettto di una massa di fiocchi bianchi sparsi su di un fondo cenerino. Questi due fatti dimostrano che le modificazioni delle macchie non sono superficiali, ma connesse con delle variazioni più profonde che accadono nel suo interno e che ci sono affatto sconosciute. Colle macchie sono ricominciate le aurore boreali e le perturbazioni magnetiche. Queste aurore si cominciano a vedere anche da noi. Sabato sera un debole chiarore rossastro era visibile al nord dalle 10 ore alle 10 45, ed era vestigio di aurora boreale, come si conobbe dalla perturbazione magnetica di quell'ora. Una grande aurora ebbesi ai 15 al nord d'Europa.

Abbiamo tirato partito di queste grandi macchie per istudiare quale modificazione soffra lo spettro solare nell'interno di esse e così riconoscere la natura degli elementi che riempiono quelle cavità. Su queste ricerche siamo giunti a delle conclusioni di grande importanza che qui riassumeremo.

Lo spettro nell'interno delle macchie, e specialmente nella parte più nera che dicesi nucleo, soffre una grande alterazione. Molte delle sue righe più nere si allargano, altre diventano sfumate, alcune infine, appena visibili ordinariamente, diventano fortissime. In quanto alle linee lucide alcune conservano tutta intera la loro vivacità, altre diminuiscono notabilmente. Le righe che più si allargano sono quelle che derivano dalla presenza de' vapori de' metalli calcio e ferro, sono influenzate anche quelle del cromo e del cobalto, ma meno: quelle del calcio si dilatano più di tutte: quelle del magnesio non si allargano che pochissimo. Quelle del metallo sodio diventano nebulose agli orli, come fanno molte altre derivanti da sostanze ignote. Ma il fatto più importante è che molte serie di linee finissime, equidistanti, appena visibili nelle circostanze ordinarie, diventano scurissime e tali che arrivano al grado delle nere metalliche, essendo però nebulose agli orli. È difficile il dire se tra queste ve ne siano realmente alcune nuove assolutamente, perchè il fissarne la presenza o no, dipende dalla forza degli strumenti; ma il solo rinforzo straordinario è già un fatto che mostra una energia cresciuta notabilmente nell'interno delle macchie e nella causa che le produce.

Alcune righe lucide poi restano intatte talmente da parere perfino più brillanti di prima. Esse danno così una prova diretta che questo effetto non si deve ad un assorbimento generale, quale si otterrebbe diminuendo l'intensità assoluta della luce, ma ad un assorbimento elettivo e speciale delle sostanze e dei vapori esistenti nel sole. Per produrre tali effetti, quei vapori devono esser più densi al fondo delle macchie e più compatti, e quindi assorbire di più, e per ciò le righe loro debbono allargarsi e annerirsi di più. La sfumatura o la nebulosità di alcune righe mostra l'addizione di altre sostanze al limite loro, che insensibili sul resto del disco lo sono a quella maggior profondità. Ciò è confermato dal fatto, che anche all'orlo del disco queste righe lucide restano assai brillanti, fino ad essere state giudicate erroneamente da alcuni per nuova produzione; e ciò perchè anche colà sfuggono ad ogni assorbimento, mentre molte altre fine si rinforzano.

Ma a tutte queste modificazioni di maggior assorbimento e annerimento delle righe, fan contrasto le righe spettanti l'idrogeno. Esse invece di annerirsi s'indeboliscono e spariscono affatto, e perfino si rovesciano diventando luminose. Dicemmo già in un altro articolo inserito in questo stesso Giornale, che l'idrogeno era quello che formava le prominenze e le nubi rosate che vedonsi nelle eclissi totali circondare il sole; ora possiamo aggiungere che questo stesso gas nelle macchie e nei loro contorni trovasi copiosissimo. Esso è soprattutto assai elevato e copioso in quelle lingue più lucide che formano i *ponti* attraverso le macchie e le *facole* attorno ad esse. Il rovesciamento delle righe nere dell'idrogeno in luminose, ben provato in questi luoghi, ne è una prova di fatto diretta e irrecusabile.

Le grandi mutazioni finora descritte nello spettro solare portavano naturalmente a confrontarlo con lo spettro che si trova negli altri corpi celesti. Questo confronto è stato fatto da noi, e abbiamo trovato che lo spettro dentro le macchie rassomiglia quello della stelle rosse che è fornito di molte zone e striscie scure, come Alfa di Orione, Antares, Aldebaran, Omicron Balena, ecc. La conclusione diretta che viene da questo confronto è che queste stelle devono la loro tinta alla causa stessa che produce nel sole le sue macchie, e che in esse le macchie devono esser più copiose che nel nostro sole. Tutte queste stelle sono variabili: e la loro variabilità deve dipendere dalle macchie. Ma anche il nostro sole è variabile, ed il suindicato periodo delle macchie è certamente accompagnato da una variazione di luce periodica, quantunque noi non abbiamo ancora mezzi sicuri di valutarla quantitativamente.

Abbiamo detto che oltre le righe principali molte altre abitualmente debolissime divenivano assai forti dentro le macchie: ora queste linee generalmente nebulose parallele ed equidistanti ci mostravano grande analogia con quelle che osservansi nel sole quando è all'orizzonte, e che sono dovute all'assorbimento della nostra atmosfera. Era quindi interessante fare un confronto tra le due qualità di righe. Questo pure è stato fatto, e abbiamo trovato che molti gruppi che nascono nelle macchie sono identici con quelli che nascono per l'azione della nostra atmosfera, ma non tutti. Anche qui la riga C sfugge ad ogni assorbimento e diviene lucida nelle macchie, come in sole alto, mentre una forte vicina nominata C⁶, che è puramente dovuta all'atmosfera nostra, resta affatto inalterata dentro i nuclei. Lasciamo altri particolari troppo tecnici, ma possiamo in generale asserire che nelle macchie solari esistono in gran parte quei gas che formano le righe dell'assorbimento atmosferico terrestre.

Questi gas non sono ancora tutti ben conosciuti, perchè finora i chimici hanno ricercato più gli spettri dei corpi elementari che de'loro composti, ma in cielo abbiamo, a quanto pare, una piccola abbondanza di questi. Ne citeremo un solo esempio trovato in questi giorni da cui siamo stati non poco sorpresi. Questo è che tutta una categoria di stelle rosse da noi chiamata di quarto tipo, e che danno spettro fornito di poche zone, luminose e sfumate, deve questa distribuzione e qualità di luce ad una atmosfera assorbente composta di vapore di benzina o di altra analoga combinazione di idrogeno carburato in com-

bustione. Questi gas composti hanno spettri più complessi de' corpi semplici, e sono variabili facilmente secondo la temperatura, e quindi sono più numerosi e difficili a riconoscersi Forse a simili gas composti deve Urano stesso, benchè pianeta, la sua atmosfera, poichè in esso si ha uno spettro che non è punto lo spettro solare.

La conclusione fondamentale pertanto che risulta da questi studii si è, che le macchie solari sono delle cavità ripiene di densi vapori metallici che formano l'atmosfera solare; e siccome la qualità di queste sostanze è la stessa in fondo della massa generale dell'atmosfera più sottile, che sta sopra al livello di queste cavità, così si vede che la differenza è dovuta soltanto alla sua maggiore spessezza. Infatti, i fenomeni sopra descritti sono più sensibili in quelle macchie che da altri indizi rilevansi essere più profonde. Si conferma quindi il concetto della teoria comunemente esposta da noi in altre circostanze, che la fotosfera più lucida sia formata di materia tenuta in sospensione nella atmosfera solare gassosa allo stato di precipitazione solida o liquida come il vapore d'acqua resta sospeso da noi nell'aria. E siccome ogni vapore deve produrre diversi strati di tali nubi a differente altezza, così può darsi ragione della varia intensità luminosa che si osserva nelle varie regioni delle macchie e dei loro nuclei. Molte altre cose sarebbero da dire per sviluppare queste idee, ma la brevità di un articolo nol consentendo, le rimettiamo ad altro lavoro sul sole, che stiamo preparando.

Dall'Osservatorio del Collegio Romano, li 9 maggio 1869.

(Giornale di Roma) P. A. Secchi.

NOTIZIE VARIE

Il Consiglio comunale della nostra città radunavasi la sera del 18 corrente in pubblica seduta, e dopo data comunicazione di una lettera del marchese Della Stufa relativa alla Società di lavanderia a vapore di cui falsamente dicevasi che fosse fallita, si discusse intorno alla convenienza di procedere per mezzo d'incanti alla speculazione delle seggiole che si distribuiscono col nolo di 10 centesimi nel giardino d'Azeglio, per supplire all'insufficienza dei sedili fattivi collocare dal Municipio. Il presidente Peruzzi, rispondendo all'osservazione fatta da taluno; che bisognava procedere per via d'incanto al modo stesso che praticavasi per la concessione dei casotti destinati alla vendita dei giornali, notò non esservi alcuna relazione fra l'una cosa e l'altra: la costruzione dei casotti risolvevasi in occupazione permanente del suolo pubblico e rientrava quindi nelle competenze del Consiglio; mentre l'occupazione delle seggiole nel giardino essendo temporaria rientra nelle attribuzioni della Giunta. Si concluse che la speculazione concessa privatamente era fatta in via d'esperimento: quando pigliasse piede, si farebbe pagare ai concessionari un diritto.

Ebbe quindi luogo una discussione sui varii progetti preordinati a soddisfare il bisogno di somministrare acqua in Firenze, progetti che si riducono a tre: uno relativo alla cessione degli acquedotti reali che il Governo è disposto a fare al Municipio; un altro concernente l'utilizzazione delle acque già acquistate di Rignalla: un terzo relativo all'innalzamento delle acque dell'Arno per poterle distribuire a usi determinati in Firenze. Su questi tre progetti fu data lettura di una relazione, nella quale posti in disparte i primi due, facevasi rilevare la grande importanza del terzo, destinato ad utilizzare nel miglior modo possibile la forza motrice delle acque, nel tempo stesso che provvedevasi alla sicurezza idraulica della città coi lavori dell'emissario. La discussione su questo tema fu lunga e animata, e si chiuse con l'approvazione d'una deliberazione intesa a proseguire i lavori del canale murato per servire a suo tempo come scaricatore delle acque derivabili dall'Arno al disopra della pescaia di San Niccolò.

Il Consiglio discuteva quindi altri affari di minore importanza messi all'ordine del giorno.

— Si legge nella *Gazzetta di Venezia* del 20:

Oggi sono giunti in Venezia S. E. Nubar pascià, primo ministro del vicerè d'Egitto; S. E. Ratib pascià e Tigrane effendi con seguito. Essi precedono S. A. I. il vicerè, che arriverà sabato, e sarà ricevuto cogli onori dovuti al suo alto grado, ed incontrato allo scalo del yacht Reale dalle primarie autorità civili e militari.

— Riferisce il *Giornale di Napoli* del 21:

L'Università di Palermo invierà a giorni varii giovani della Scuola degli ingegneri addetti a quell'ateneo, per venire a studiare la linea ferroviaria tra Napoli e Foggia, non che a visitare gli scavi di Pompei e di Ercolano per la parte che può interessare l'architettura ed il sistema di costruzione adoperato in quei tempi — architettura e sistema che si possono riscontrare con tutta facilità in quelle storiche ruine.

— Scrive la *Gazzetta di Torino* del 21:

Siamo lieti di poter annunziare, che si è ricostituito su nuove basi l'antico Comitato femminile della Società nazionale italiana per i feriti in guerra, quel Comitato che in questi ultimi anni aveva fatto tanto bene, soccorso tante sventure. Un nuovo statuto venne adottato, ed a presidente del novello Comitato fu eletto quell'egregio uomo che è il professore Lorenzo Bruno, illustrazione della chirurgia italiana, gloria del nostro Ateneo. La Direzione è composta di nove membri, 6 donne e 3 uomini.

Coi fondi rimasti in cassa all'antico Comitato furono creati due posti all'Istituto delle figlie dei militari, ed al nuovo restano ora 1700 lire di rendita italiana 5 0[0, con cui si potranno soccorrere feriti, ove ce ne siano nella nostra città, e fare altre opere di beneficenza.

I nomi di coloro che stanno alla presidenza ed alla direzione della nuova istituzione ci sono garanti che essa non mancherà di produrre tutto quel bene che è lecito sperarne.

— La fiera di Pentecoste di Pavia fu inaugurata con una giornata senza pioggia, sicchè grandissimo fu il concorso di persone dai paesi e città circonvicine.

Nelle ore pomeridiane la piazza d'armi, lo steccato; i due fortilizi vicini ed il bastione formicolavano di gente, e le corse soddisfecero tutti gli spettatori tanto per la quantità, che per la qualità dei cavalli inscritti.

Qualche caduta e qualche disgrazia avvennero, ma senza gravi conseguenze. La più seria fu l'uscita di un cavallo dallo steccato il quale si lanciò fra il pubblico, ma i pochi che ne furono offesi nol sono gravemente. *(Perseo)*

— La Società agraria di Lombardia, per mezzo della Società orticola di Lombardia, ha ricevuto dalla Società orticola del Mysore (Indie inglesi) vari semi di cereali di quelle contrade, consistenti in diverse qualità di riso ed in altri grani indicati con nomi speciali (*Varsurgina-Tamauld-Ciolum-Holcus-Eleurine Cerevous*, ecc.). La Società agraria si è affrettata di distribuire questi semi a varii agricoltori perchè ne facciano l'esperimento, e riferiscano in seguito sui risultati della loro coltivazione. *(Lombardia)*

— A proposito della Società di belle arti in Milano si legge nella *Lombardia:*

Venticinque anni or sono istituivasi in Milano una Società per potere, con un fondo raccolto mediante la contribuzioni annuali di ciascun socio, acquistare ogni anno all'Esposizione di Brera un certo numero di quadri e statuette, da distribuirsi a sorte tra i socii stessi.

Con questi mezzi si mirava a incoraggiare l'arte e giovare agli artisti: e forse, al tempo della sua istituzione, durante il dominio straniero, una privata società non avrebbe potuto sfoggiare intendimenti più elevati e patriotici.

Ma ora, mutate le condizioni e i progressi, la Società si trova in decadenza, vede fallire il suo scopo, e sente il bisogno di riformarsi.

Una Commissione ebbe l'incarico di studiare questo tema, e, se le nostre informazioni sono esatte, essa dopo maturo esame intende di sottoporre alla discussione dei direttori della Società e poscia ai soci stessi il progetto d'instituire in Milano una *Galleria patria d'arte contemporanea*, per meglio raggiungere lo scopo di incoraggiare nobili tentativi e premiare grandi opere, anzichè porgere allettamento a piccoli e sgranati lavori,

Con questo progetto, il fondo sociale sarebbe applicato all'acquisto annuale di pochi, ma insigni capi d'arte, che andrebbero di mano in mano a comporre una galleria cittadina.

Contemporaneamente poi si darebbe opera a istituire una società di mutuo soccorso fra gli artisti, indipendente dalla Società promotrice, che nullameno, quale altro dei propri scopi, dovrebbe avere quello di recarle importante giovamento.

Noi speriamo che questo progetto troverà in tutti favorevole accoglienza, e dobbiamo intanto rallegrarci nel vedere come si studi di correggere l'istituzione per modo che l'arte vera e grande trovi un saldo appoggio, e modo di svilupparsi.

E maggiormente poi dobbiamo applaudire al concetto della Commissione, se per esso si verrà finalmente a supplire ad un difetto nostro, che oggidì, col confronto delle condizioni degli altri paesi, risalta altamente — quello cioè di non avere una galleria patria contemporanea.

Forse verrà tempo che le società italiane formeranno fra esse una federazione al nobile intento di portare l'arte all'eminente posto, per cui tanta gloria derivò al nostro paese.

— Nell'adunanza ordinaria del 29 aprile all'Ateneo Veneto, il socio dott. Carlo Salvadori lesse alcuni cenni *Sulle vicende della lingua italiana dalle origini al seicento*, che costituiscono la prima parte d'una memoria sulla storia della nostra lingua. Il lettore, avvertito il carattere delle varie lingue di opposta derivazione parlate nella Penisola, e modificate poscia dal linguaggio etrusco, che dovette preparare il terreno alla lingua del popolo latino a farsi diffusa ed intesa in tutta Italia, notò sommariamente le fasi della lingua latina, toccando della differenza tra latino rustico e plebeo, della perfezione e del lustro, cui pervenne nel secolo d'Augusto, della successiva corruzione per le invasioni dei Barbari, e dell'ostacolo opposto dalla Chiesa romana al predominio di que' linguaggi seco colle orde di Attila, Odoacre e Teodorico. La tradizione, l'uso ed il sentimento religioso mantennero sempre, adunque, massime nei paesi colonizzati dai Romani, la lingua latina corrotta, che si cominciò a dire *romanza*, e che fino al secolo XII e XIII era comune in queste provincie, finchè, per opera di scrittori e delle condizioni politiche, ogni nazione assunse uno speciale carattere anche nella lingua, distinguendosi Spagna, Provenza ed Italia, sebbene perfino Brunetto Latini, Bordello Mantovano ed altri scrivessero in quel *romanzo* che s'intendeva in ogni luogo dei dominati.

Ma il linguaggio marittimo del Mediterraneo imposto dalle Repubbliche italiane, il bisogno di corrispondenza mercantile fra i negozianti d'Italia e quei che stavano all'estero, l'agitazione politica tra Papato ed Impero produssero uomini ed opere che meglio separarono le regioni dalle lingue; e i versi dei rimatori da Federico II a Petrarca, le omelie, le prediche e le opere ascetiche dei frati dall'Assisi (S. Francesco) al Passavanti, le storie e le cronache da Matteo Spinello al Villani, ed infine la *Divina Commedia* scritta in questa lingua comune e nota dalle Alpi alla Sicilia, diedero tale un' importanza ed un lustro all'idioma italiano, da renderlo più degli altri perfetto. Accennato al carattere di perfezione dei Trecentisti, consistente più che nello stile (come comunemente si vuole) nella semplicità e famigliarità, il lettore venne toccando rapidamente alcune questioni di lingua, per sostenere che nel secolo XV la lingua non soffrì tutto lo strazio che pur si deplora, poichè nella sua prima metà la scritta non fu adoperata dai fanatici dell'idioma di Grecia e del Lazio, mentre la parlata era a tutti nota, e lo provò coll'accennare ai vari italiani d'ogni provincia, dal Boiardo e Savonarola venendo al Collenuccio, al Polisiano, al Da Vinci; chiudendo il lettore il suo cenno col riportare il giudizio su quest'ultimo del Carrer, della cattedra del quale dichiara aver con somma trepidanza assunto l'incarico.

— Provocare qualcheduno in duello è in Inghilterra un grave delitto, tanto più che i costumi pubblici vi condannano il duello così severamente come la legge. La riparazione per mezzo delle armi è in Inghilterra una cosa così incomprensibile come l'uso giapponese di spaccarsi il ventre. Ond'è che i delitti di provocazione vi sono rarissimi.

Poco stante, un professore francese dell'Accademia militare di Woolwich, signor E. Valentin, in seguito a citazione, compariva davanti al tribunale di polizia di Woolwich, sotto l'imputazione di avere percosso un patriota ed un collega, il signor Cossal, professore all'Università di Londra e di averlo provocato ad andare sul terreno.

È inutile entrare in particolari circa il racconto fatto all'udienza, e soprattutto è inutile riferire le parole che si sono scambiate fra questi due signori nel momento del litigio. Sono parole da potersi in alcuna guisa adoperare in buona società. Nè il motivo della querela venne indicato. Sembra che si trattasse di una differenza arretrata di cinque o sei anni.

Il signor Valentin non ha negati i fatti che gli sono imputati. La causa venne rinviata alla Corte criminale centrale, la cui prossima sessione comincierà il 7 di giugno.

Egli venne lasciato in libertà mediante cauzione personale di 200 lire sterline e di due altre cauzioni di 100 lire sterline ciascuna prestate dai signori Ledru-Rollin e Schoelcher.

I signori Valentin e Cassal sono due antichi membri dell'Assemblea legislativa del 1849.

(International)

— Una lettera da Gottinga nell'*Allgemeine Zeitung* annuncia avere il famoso egittologo prof. Brugsch di quella città ricevuto dal vicerè d'Egitto l'invito di recarsi a Cairo allo scopo di cooperare alla fondazione di un'Università secondo il sistema europeo.

R. ISTITUTO DEI SORDO-MUTI IN GENOVA.

Avviso.

Sono a conferirsi in detto Istituto un posto gratuito ed alcuni posti semigratuiti a favore dei sordomuti d'ambo i sessi.

Per conseguire un posto semigratuito occorre pagare la retta di lire 300 annue.

Hanno diritto d'essere ammessi agli uni ed agli altri posti i sordo-muti di tutte le provincie dello Stato.

I preferiti rimarranno nell'Istituto per sei anni dal giorno della loro ammissione, che avrà luogo il 1° del futuro mese di agosto, spirato quel periodo saranno ritirati dalle loro famiglie senza eccezioni di sorta.

Le domande dovranno esser fatte pervenire franche di posta alla Direzione del R. Istituto dei sordomuti in Genova al più tardi pel giorno 30 giugno p. v., accompagnate dai seguenti documenti:

1° Fede di nascita, dalla quale risulti che pel giorno 1° agosto il sordo-muto avrà compiuto gli anni nove, e non avrà oltrepassato i quindici;

2° Una dichiarazione medica che attesti d'aver esso avuto il vaiuolo naturale, od essere stato vaccinato con esito felice;

3° Un certificato medico che dimostri che l'individuo, pel quale si domanda il posto, sia perfettamente sano, fuori la sordo-mutolezza, e che accenni alle sue condizioni intellettuali, cioè all'apparente attitudine di ricevere educazione ed istruzione;

4° Un documento da cui risulti chiaramente comprovato lo stato economico della famiglia e la professione o mestiere esercitati dai genitori;

5° Una dichiarazione di persona residente a Genova gradita dalla Direzione, la quale si obblighi di ritirare a suo tempo il sordo-muto, nonchè a pagare a nome della famiglia dell'alunno le spese di nuovo corredo, e quelle che potessero occorrere per conservare in buon assetto il corredo stesso.

Quelli che intendono aspirare a posti semigratuiti saranno tenuti ad indicarlo espressamente nella domanda; ed oltre ai suddetti allegati dovranno comprendere nella dichiarazione al n° 5 anche l'obbligo assuntosi dalle persone designate a pagare la pensione di L. 300 in quelle rate che verranno indicate dalla Direzione.

Firenze, addì 5 maggio 1869.

Visto: *Il Direttore Capo della 5ª Divisione*
Gemelli.

DIARIO

Il foglio ufficiale di Francia contiene il decreto di promulgazione della nuova convenzione conchiusa il 29 aprile 1869 tra la Francia ed il Belgio per la reciproca estradizione dei malfattori.

I giornali parigini, giunti in ritardo, colla data del 18, annunziano che nel giorno precedente si sono tenute nella capitale dell'Impero varie riunioni elettorali senza che la tranquillità pubblica venisse disturbata in nessun punto.

Scrivono da Brusselle alla *France* che, secondo ogni probabilità, i commissari belgi incaricati di recarsi a studiare coi commissari francesi la questione delle ferrovie franco-belgiche, non andranno a Parigi immediatamente. Si presumeva che passerà qualche altro tempo prima che le discussioni vengano aperte.

In ogni evento, nessuna riunione potrà aver luogo prima del ritorno del signor di La Valette dalla sua tenuta di Cavaleria, che vuol dire, prima della fine del mese.

S. M. la regina d'Inghilterra, accompagnata dalle LL. AA. RR. il principe e la principessa di Galles e dagli altri membri della famiglia reale presenti a Londra, giunse il giorno 16 a Balmoral, dove S. M. si propone di rimanere sino alla metà del prossimo giugno.

S. M. il re del Belgio colla regina e colle giovani principesse si recò sabato scorso al castello di Laeken, per passarvi la bella stagione.

Prima di abbandonare il palazzo di Brusselle S. M. diede udienza a un gran numero di persone ed in ispecie agli ufficiali che vennero recentemente promossi a gradi superiori.

Un ukase dell'imperatore Alessandro dispone che alle famiglie nobili polacche, ridotte in povere condizioni a cagione degli avvenimenti e delle disposizioni governative degli ultimi anni, vengano conceduti terreni nelle provincie orientali della Russia.

L'apertura del Parlamento doganale tedesco viene annunziata pel giorno 6 giugno. I principali progetti che gli verranno sottoposti sono due: il primo per ristabilire l'imposta sul petrolio e l'altro per aumentare l'imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno.

È morta a Dresda la principessa Maria di Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, sorella di S. M. il re di Danimarca. Erano varii anni che questa principessa soffriva della malattia di fegato che la trasse al sepolcro. Ella aveva 59 anni.

Il *Mémorial diplomatique* pubblicò or fa qualche giorno la notizia che lo czar Alessandro sia gravemente malato e soffrente.

La *Corresp. Bullier* smentisce questo annunzio. La indisposizione di cui soffre l'Imperatore sarebbe affatto leggiera; in prova di che la *Corresp.* cita la gran rivista di tutta la guarnigione di Pietroburgo, 35 battaglioni di fanteria e 42 squadroni di cavalleria, che S. M. ha passata il 14 di questo mese.

Il 15 aprile ad Ottawa il sig. John Young, governatore generale del *Dominion of Canada* aprì la seconda sessione del Parlamento federale canadese. Le principali questioni che verranno sottoposte alle deliberazioni dell'assemblea si riferiscono all'acquisto dei territorii della compagnia della baja d'Hudson ed alla ammissione di Terranuova nel *Dominion.*

Da Guatemala scrivono che il generale Cerna venne rieletto presidente della repubblica per un periodo che durerà fino al 31 dicembre 1872.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 20.

Chiusura della Borsa.

	19	20
Rendita francese 3 %	71 97	71 95
Id. italiana 5 %	57 45	57 72
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	470 —	470 —
Obbligazioni	232 25	232 75
Ferrovie romane	63 50	61 —
Obbligazioni	135 —	134 50
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	152 —	152 —
Obbligazioni ferr. merid.	163 —	162 50
Cambio sull'Italia	3 7/8	4 —
Credito mobiliare francese	262 —	265 —
Obblig. della Regia Tabacchi	436 —	436 —
Azioni id. id.	638 —	638 —

Vienna, 20.

Cambio su Londra	124 20	124 10

Londra, 20.

Consolidati inglesi	92 3/4	93 —

Madrid, 19 (ritardato).

Le Cortes voteranno probabilmente domani la forma monarchica.

Nuova York, 19.

È avvenuto un conflitto alla Nuova Orleans tra il popolo e la polizia. Vi furono parecchi feriti. Le truppe ristabilirono l'ordine.

Berlino, 20.

Il re, in causa d'una leggiera indisposizione, ha aggiornato il suo viaggio nell'Annover fino alla prossima settimana.

Londra, 20.

Martedì scorso ebbe luogo un tumulto a Tralee, nell'Irlanda. Gli agenti della polizia respinsero i tumulti a colpi di fucile e ne uccisero uno.

Parigi, 20.

Situazione della Banca. — Aumento nel numerario milioni 17 5[6; diminuzione nel portafoglio 36 1[2; nelle anticipazioni 1 4[5; nei biglietti 4 3[4; nel tesoro 9; nei conti particolari 6 1[4.

Parigi, 20.

Un telegramma da Londra riporta la voce che un funzionario chinese a Pechino abbia dato uno schiaffo al Ministro di Francia. Non è giunta a Parigi alcuna conferma di questa voce.

Marsiglia, 20.

Ieri, in seguito alla riunione promossa dal candidato Gambetta, si sono formati molti attruppamenti. Alcune bande percorsero le vie cantando la *Marsigliese.* Si sono fatti alcuni arresti.

Parigi, 20.

Ieri è arrivato il principe Napoleone.

È smentita la voce che il signor Benedetti debba rimpiazzare il barone di Malaret.

È pure smentita la voce che sia stata sospesa l'organizzazione della Guardia nazionale mobile.

Vienna, 20.

La *Debatte* pubblica un telegramma da Bukarest il quale dice che il Ministro Cogolniceano continua colla più grande severità ad espellere gl'israeliti dalle comuni delle campagne.

Pest, 20.

Alla Camera dei deputati s'incominciò a discutere il progetto d'indirizzo.

Pulszky sostiene l'indirizzo della Commissione; parla in favore delle attuali basi costituzionali; constata lo sviluppo materiale dell'Ungheria.

Tisza, capo dell'opposizione, nel motivare il suo indirizzo, dichiara di non poter considerare la questione costituzionale come risolta.

Berlino, 20.

Un resoconto del Ministro delle finanze calcola il disavanzo degli anni futuri a 9 milioni e mezzo di talleri. Il Ministro dice che per ristabilire l'equilibrio è indispensabile di mettere, oltre le imposte già annunziate, anche un'imposta sui biglietti delle strade ferrate, che darebbe un totale di 11 milioni e un quarto, dei quali toccherebbe alla Prussia una quota di 9 milioni e mezzo.

Confini Pontifici, 21.

Roma, 20. — Ieri ebbe termine il processo contro gl'individui compromessi nel fatto della Porta San Paolo del 22 ottobre 1867. Sebbene il processo sia stato fatto a porte chiuse, tuttavia parecchi membri del Corpo diplomatico furono ammessi alle sedute del tribunale della Consulta. La sentenza è stata presentata oggi al Papa. Due degli accusati sono condannati ai lavori forzati a vita, gli altri a 20, 15 e 10 anni di galera. Questa pena è ridotta di un terzo per quelli che trovansi compresi nell'amnistia dell'11 aprile.

Madrid, 21.

L'articolo 33 della Costituzione, il quale stabilisce la forma monarchica, fu approvato con 214 voti contro 71.

Assicurasi che il ministro delle Colonie ha dato le sue dimissioni, e che furono accettate immediatamente, in seguito al suo discorso alle *Cortes* il quale ha provocato dei tumulti nell'Assemblea.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 20 maggio 1869, ore 1 pom.

Il tempo ha continuato ad essere variabile.

Soffiano i venti di nord-ovest; il Mediterraneo è mosso.

Nella Penisola il barometro si è abbassato da 1 a 4 mm.

La pressione atmosferica è diminuita da 8 a 10 mm. in Ispagna, e di 2 a 3 a Marsiglia.

Il cattivo tempo minaccia le coste del Mediterraneo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 20 maggio 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 754, 3	mm 753, 7	mm 754, 5
Termometro centigrado	23, 0	26, 0	19, 5
Umidità relativa	70, 0	40, 0	60, 0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno	sereno
Vento { direzione	O	O	O
Vento { forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 26,5

Temperatura minima . . . . + 14,0

Francesco Barberis, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 21 *maggio* 1869).

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0[0 . . . . god.	1 genn. 1869		»	»	59 67 1/2	59 65	»	»	»
Rendita italiana 3 0[0 . . . . . . »	1 aprile 1868		35 85	35 70	»	»	»	»	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0[0 lib.	1 aprile 1868		»	»	79 65	79 55	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0 »			»	»	»	»	»	»	84 70
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . »		500	»	»	655 »	654 »	»	»	»
Obb. 6 0[0 Regia Tab 1868 Titoli provv (oro) trattabile in carta »	1 genn. 1869	500	»	»	453 1/2	453 1/4	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0[0 . . . . »	1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0[0 p. 10 »	id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1950
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1980
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »									
Obbl. Tabacco 5 0[0 . . . . »		1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1868	420	»	»	»	»	»	»	226
Obblig. 3 0[0 delle suddette CD »	id.	420	»	»	180	179	»	»	»
Obblig. 5 0[0 della SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	1 genn. 1869	500	»	»	343 3/4	343 1/2	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle dette . . . . . . »	1 aprile 1868	500	»	»	172 1/2	172 »	»	»	»
Obb. dem. 5 0[0 in s. comp. di 11 »	id.	505	»	»	436 1/4	435 3/4	»	»	»
Dette in serie non comp. . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc . . . . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »	id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0[0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0[0 italiano in piccoli pezzi . . »	1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	60
3 0[0 idem . . . . »	1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	36 1/2
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »			»	»	»	»	»	»	80
Nuovo impr. della città di Firenze in oro	1 aprile	250	»	»	»	»	»	»	177
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0[0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	405

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 95	25 90
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 3/4	103 1/2
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 78	20 77
								Sconto Banca 0[0			

PREZZI FATTI

5 0[0 59 67 1/2 - 65 f. c. — Obbl. Regia coint. 453 1/2, 453, 453 1/4 f. c.

Il sindaco: A. Mortera.

SOCIETÀ ANONIMA

DELLE

STRADE FERRATE ROMANE

Convocazione di adunanza generale ordinaria.

(2ª *pubblicazione*).

Nella seduta del dì 17 corrente il consiglio di amministrazione ha deliberato che gli azionisti della Società siano convocati in generale adunanza pel dì 30 del prossimo giugno, a mezzogiorno, ed ha fissato il seguente

PROGRAMMA.

Lettura del rapporto del Direttore;

Lettura del rapporto dei Sindaci per la revisione del bilancio chiuso al 31 decembre 1867 della sezione Nord e della Centrale Toscana;

Approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 decembre 1867;

Approvazione e ratifica della deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione nel dì 17 aprile 1869;

Qualora una tale deliberazione venga ratificata ed approvata, in tal caso:

Lettura del rapporto dei Sindaci sul bilancio della sezione Nord e della Centrale Toscana chiusi al 31 decembre 1868, ed approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 decembre 1868;

In caso diverso si procederà alla nomina di tre Sindaci per la revisione dei bilanci della sezione Nord e della Centrale Toscana chiusi al 31 decembre 1868;

Determinazione della somma dovuta ai Sindaci revisori dei bilanci per onorario e spese;

Determinazione della remunerazione dovuta al Segretario del Consiglio della sezione Nord per gli anni 1867 e 1868;

Approvazione di una dichiarazione relativa all'intelligenza da darsi al nuovo statuto rapporto alle ferrovie sociali situate nel territorio pontificio;

Approvazione di permuta di alcuni immobili di proprietà sociale colla stazione ed accessorii, situata fuori della Porta al Prato di Firenze, già appartenente alla Società Leopolda;

Autorizzazione a vendere l'antica stazione di Napoli ed altri immobili e terreni che il Consiglio reputerà non necessari all'esercizio dell'impresa;

Nomina dei Consiglieri in surroga di quelli che cessano dall'ufficio al 31 decembre 1869;

Nomina di un Consigliere definitivo successore del consigliere dimissionario signor comm. Carlo Fenzi, e di un Consigliere definitivo successore del consigliere dimissionario signor visconte Paolo Daru;

Nomina di tre Sindaci e di due supplenti ad essi per la revisione del bilancio sociale dell'anno 1869.

Con altro avviso sarà recato a notizia dei signori interessati il regolamento per la suddetta adunanza ed i luoghi dove potranno procurarsi i documenti stampati relativi agli affari da trattarsi.

Firenze, 18 maggio 1869.

Il Direttore Generale
G. DE MARTINO.

1298.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Il simultaneo incanto, tenutosi il 12 maggio corrente da questa Direzione Generale delle acque e strade e dalla Regia prefettura di Parma, essendo andato deserto, si addiverrà alle ore 12 meridiane di martedì 1° giugno p. v., in una delle sale dei surriferiti uffizi, dinanzi i rispettivi capi, simultaneamente ad una second'asta col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per anni nove e mesi tre del tronco della strada nazionale, n. 22 dalla Spezia a Cremona, compreso fra la città di Parma ed il ponte sul torrente Sporzana, in provincia di Parma, della lunghezza di metri 21,929, esclusa la traversa di Collecchio, per la presunta annua somma soggetta a ribasso d'asta, di L. 16,870 35.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, le loro offerte estese su carta bollata (da L. 1) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'incanto, seguito nella prefettura di Parma, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, sempre quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 31 luglio 1868, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Parma.

La manutenzione dovrà intraprendersi al 1° gennaio 1870, e durerà fino al 31 marzo 1879.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate a norma dell'articolo 46 del suddetto capitolato.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare, a tenore dell'articolo 3° del capitolato, un certificato d'idoneità all'esecuzione di lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di un anno da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 1,000 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni quindici depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate una somma corrispondente ad una mezza annata del canone d'appalto, in numerario, biglietti della Banca Nazionale od in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato al corso legale di borsa, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine sopra fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa. — Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni dieci successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo dicastero in Firenze e Parma, dove verranno ricevute tali oblazioni.

Firenze, 13 maggio 1869.

Per detto Ministero

1278 A. Verardi, *Caposezione.*

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA.

Avviso d'asta.

Si rende noto che alla pubblica udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta la mattina del dì undici giugno 1869, alle ore dieci, avrà luogo l'incanto per la vendita degli appresso fondi dal signor provveditore del Monte non Vacabile dei Paschi di Siena, espropriati in danno di Giuseppe Rossi, possidente domiciliato all'Isola del Giglio, consistenti:

1. Un fabbricato all'Isola del Giglio, rappresentato al catasto del comune dell'Isola suddetta dalla particella di numero 2788 della sezione B, per il prezzo ridotto di L. 729 92.

2. Una stanza nel Giglio rappresentata al detto catasto dalla particella di numero 2785 di detta sezione B, per L. 78 21.

3. Una cantina nel Giglio, rappresentata al detto campione dalla particella di num. 2786 di detta sezione B, per L. 270 90.

4. Una cantina nel Giglio, rappresentata al detto campione dalla particella di num. 2767 di detta sezione B, per L. 94 22.

5. Un tenimento seminativo in detta Isola, rappresentato al rammentato campione dalla particella di num. 1114 della sezione A, per L. 40 20.

6. Altro tenimento seminativo descritto al detto campione alla particella di num. 105 di detta sezione A, per L. 18 95.

7. Un tenimento seminativo rappresentato al detto campione dalla particella di num. 1116 di detta sezione A, per L. 8 81.

8. Altro tenimento seminativo rappresentato al detto campione dalla particella di numero 1117 di detta sezione A, per L. 8 81.

9. Altro tenimento seminativo descritto al detto campione dalla particella di num. 1118 di detta sezione A, per L. 6 96.

10. Altro tenimento seminativo descritto al detto campione dalla particella di num. 2796 della sezione B, per L. 103 50.

11. Una vigna rappresentata al detto campione dalla particella di num. 2874 di detta sezione B, per L. 97 45.

12. Un orto rappresentato al detto campione dalla particella di num. 2774 di detta sezione B, per L. 311 35.

13. Un tenimento seminativo rappresentato al detto campione dalla particella di numero 2775 di detta sezione B, per L. 58 22.

14. Altro tenimento seminativo descritto al detto campione alla particella di num. 2774 di detta sezione B, per L. 13 50.

15. Un tenimento nudo rappresentato al detto campione dalla particella di numero 2778 di detta sezione B, per L. 14 76.

16. Un tenimento seminativo descritto al detto campione dalla particella di num. 2779 di detta sezione B, per L. 15 50.

17. Altro tenimento seminativo rappresentato al detto campione dalla particella di numero 2780 di detta sezione B, per L. 10 88.

18. Altro tenimento seminativo rappresentato al detto campione dalle particelle di numero 1296, 1295 della sezione C, per L. 426 05.

19. Un tenimento seminativo rappresentato al detto campione dalla particella di numero 523 della sezione D, per L. 452 12.

20. Un tenimento seminativo rappresentato al detto campione dalla particella di num. 585 della sezione G e 1075 della sezione H, per L. 54 46.

21. Un tenimento seminabile rappresentato al detto campione dalla particella di num. 586 della sezione G, per L. 18 50.

22. Altro tenimento seminativo rappresentato al detto estimo dalla particella di num. 1072 della sezione H, per L. 20 03.

23. Altro tenimento seminativo rappresentato al detto campione dalla particella di num. 1074 della sezione I, per L. 75 27.

24. Un tenimento macchioso rappresentato al detto campione dalla particella di numero 107 della sezione T, per L. 55 03.

25. Altro tenimento macchioso rappresentato al detto campione dalla particella di num. 108 della sezione I, per L. 27 55.

26. Un tenimento vitato rappresentato al detto campione dalla particella di numero 1833 della sezione K, per L. 508 65.

27. Un tenimento seminativo rappresentato al detto campione dalla particella di numero 1834 della sezione K, per L. 67 40.

28. Altro tenimento seminativo rappresentato al detto campione dalla particella di numero 1886 della sezione K, per L. 231 97.

29. Altro tenimento rappresentato al detto campione dalla particella di numero 1887 della sezione K, per lire 119 31.

30. Un orto con vasca rappresentato al detto campione dalla particella di numero 1888 della sezione K, per lire 151 22.

31. Un tenimento sterile rappresentato al detto campione dalla particella di n. 106 della sezione S, per L. 2 44.

32. Un tenimento vitato rappresentato al detto campione dalla particella di numero 1889 della sezione K, per L. 94 39.

33. Un orto rappresentato al detto campione dalla particella di numero 1890 della sezione K, per L. 12 15.

34. Un tenimento seminativo rappresentato al detto campione dalla particella di numero 1891 della sezione K, per L. 19 65.

35. Altro tenimento seminativo rappresentato al detto campione dalla particella di numero 1892 della sezione K, per L. 19 62.

36. Una vigna rappresentata al detto campione dalla particella di n. 1893 della sezione K, per L. 230 04.

37. Un tenimento seminativo, rappresentato al detto campione dalla particella di numero 1884, sezione K, per L. 57 71.

38. Un tenimento macchioso descritto al detto campione alla particella di numero 1895 della sezione K, per lire 26 59.

39. Un mulino nel Giglio rappresentato al detto campione dalla particella di numero 1897 della sezione K, per L. 12 04.

La vendita avrà luogo in tanti lotti separati alle condizioni del bando venale.

Grosseto, li 14 maggio 1869.

1283 Dott. Isidoro Ferrini, proc.

Avviso d'asta.

Si rende noto a chi si spetta che alla pubblica udienza che sarà tenuta dal tribunale civile di Grosseto la mattina del dì 11 giugno 1869, alle ore dieci, avrà luogo l'incanto per la vendita dell'appresso fondo dalla signora Maddalena Castellari, possidente domiciliata a Tatti, espropriato in danno di Angiolo, Giacomo, Luciano ed Alessandro Gaggioli, possidenti domiciliati a Buriano, consistente:

In un appezzamento seminativo denominato le Lungagnole, rappresentato al campione della comune di Castiglione della Pescaia dalla particella di numero 10 della sezione A.

La vendita avrà luogo alle condizioni contenute nel bando venale in detto tribunale esistente.

L'incanto si aprirà sul prezzo ridotto di L. 659 58.

Fatto li 14 maggio 1869.

1286 Dott. Isidoro Ferrini, proc.

Avviso d'asta.

Si rende noto a chi si spetta che alla pubblica udienza che sarà tenuta dal tribunale civile di Grosseto la mattina dell'undici giugno 1869, alle ore dieci, avrà luogo l'incanto per la vendita degli appresso fondi del signor Tommaso Papi, possidente domiciliato a Montieri, in danno di Francesco Rossetti, possidente domiciliato a Massa Marittima, consistenti:

1° In un fabbricato posto in Massa Marittima in via della Salice, rappresentato al campione del comune di detta città dalle particelle di n. 402, 593 della sezione F, sul prezzo ridotto di lire 3928 64.

2° Altro fabbricato situato come sopra in via Torcicoda, rappresentato al detto campione dalla particella di numero 49 di detta sezione F, sul prezzo ridotto di lire 7568 61.

3° Una porzione di casa situata come sopra in via Curtatone, rappresentata al detto campione dalla particella di n. 613, sul prezzo ridotto di L. 1856 16.

4° Altro fabbricato in Massa Marittima in via Ximenes, rappresentato al detto campione dalla particella di numero 643 di detta sezione F, sul prezzo ridotto di lire 1097 92.

5° Un tenimento seminabile, olivato, in contrada di S. Luce, presso Massa Marittima, rappresentato al detto campione dalle particelle di numero 47, 48, 33, 34, 44, 303 della detta sezione F, sul prezzo ridotto di lire 7324 32.

La vendita avrà luogo alle condizioni del bando venale.

Fatto li 14 maggio 1869.

1284 Dott. Isidoro Ferrini, proc.

Avviso d'asta.

Si rende noto che alla pubblica udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta la mattina del 15 giugno 1869, alle ore dieci, si procederà all'incanto per la vendita degli appresso fondi dal signor Luigi Lotti, possidente domiciliato a Massa Marittima, espropriati in danno di Giovanni, Favis, Settimio, Pietro, Vincenzo e Giuseppe del fu Gaetano Picchianti di ugual condizione e domicilio, consistenti:

1° Il pian terreno ed il primo piano di un fabbricato in Massa Marittima, rappresentato al campione del comune di detta città dalla particella di numero 631 della sezione F, per il prezzo ridotto di L. 1762 05.

2° Altri due piani soprastanti al detto fabbricato, per il prezzo ridotto di L. 1,398 42.

3° Altro fabbricato a tre piani, rappresentato al detto campione dalle particelle di numero 654, 667, 707 della sezione F.

La vendita si effettuerà in tanti lotti separati, ed alle condizioni del bando venale in detto tribunale esistente.

Grosseto, li 15 maggio 1869

1285 Dott. Isidoro Ferrini, proc.

Avviso per nuovo incanto.

Il cancelliere del tribunale civile di Volterra

Fa noto:

Che alla pubblica udienza del 10 maggio 1869, tenuta dal tribunale civile di detta città non avendo avuto luogo per mancanza di oblatori la vendita al pubblico incanto dei beni espropriati a danno dei signori Ottaviano Giorgi, debitore principale, e Giusto Bocelli terzo possessore, il tribunale stesso, alla medesima udienza, sulle istanze del signor Giuseppe Cantini, rappresentato come in atti, ordinò la rinnovazione dell'incanto collo sbasso del dieci per cento sul prezzo di stima quanto al primo lotto, e quanto ai rimanenti del quindici per cento, destinando la mattina del dì 1° luglio 1869 per quella in cui dovranno aver luogo i nuovi incanti, alle condizioni tutte di che nel bando del 17 marzo 1869, esistente in questa cancelleria e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di numero 83 e 84 dell'anno corrente.

Per lo che;

Il primo lotto consistente in una casa con orto posta in Volterra, via Porta a Selci valutata L. 10,559 82, anderà all'incanto per L. 9,503 84.

Il secondo lotto riguardante altra casa posta nel subborgo di San Lazzero presso Volterra, stimata L. 10,150 15, sarà posto in vendita per L. 8,627 63.

Il terzo lotto concernente un podere denominato Mezza Costa, valutato lire 13,039 19, sarà posto in vendita per lire 11,083 31.

Il quarto lotto consistente in un podere denominato le Piagge, valutato L. 14,380 10, anderà in vendita per L. 12,223 09.

Il quinto ed ultimo lotto riguardante un corpo di terra detto la Buca, valutato L. 3,136 80, sarà posto in vendita per L. 2,666 28.

Dalla cancelleria del tribunale civile.

Li 14 maggio 1869.

Il cancelliere

1299 A. Baciocchi.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del dì 16 aprile 1869, ha omologato il concordato concluso da Cesare Ricci, negoziante domiciliato a Prato, con la maggioranza dei suoi creditori, il 23 del prossimo passato mese di marzo, dichiarandolo scusabile e perciò capace di essere riabilitato al commercio, con ordine al sindaco definitivo di rendergli conto della sua gestione

Firenze, li 19 maggio 1869.

1300 Dott. Ulpiano Pampaloni.

Estratto. 1302

Mediante pubblico istrumento del dì 12 maggio 1869, rogato dal notaro ser Pellegrino Niccoli, registrato a Firenze il giorno successivo, reg 26, fogl. 72, n. 2108, con lire 1 10 da Maffei, i signori dott. Filippo, Francesco-Enrico e Cammillo del fu Tommaso Galli, il primo legale e possidente, domiciliato in Firenze, il secondo R. impiegato, domiciliato a Belluno, ed il terzo possidente, domiciliato ad Anghiari, e il signor Giuseppe del fu Anton Cammillo Galli, possidente domiciliato ad Anghiari, tutti nella loro qualità di successori e patroni laici della cappella o uffiziatura laicale di S. Girolamo nella cattedrale d'Arezzo, procederono a ratificare l'espropriazione per pubblica utilità operata a carico della cappella o uffiziatura laicale predetta, dalla Società delle Strade Ferrate Romane fino dal dì 4 maggio 1863 per la costruzione della strada ferrata da Firenze ad Arezzo, e riconobbero il passaggio nella Società delle Strade Ferrate Romane di

Un corpo di terra situato nella comunità di Arezzo, popolo di S. Leo, luogo detto Pian del Casino o i Prataccì, della totale estensione di metri quadri 5938 57 formante parte di due appezzamenti di terra, uno dei quali lavorativo nudo, e l'altro lavorativo, vitato e pioppato, il primo dei quali detto il Pian del Casino, occupato permanentemente per metri q. 1944 89, confinato da viottola comodale, dalle rimanenze dell'appezzamento in due lati, da Falcisj avv. Angiolo e da sagrestia del duomo, salvo se altri ecc., descritto all'estimo della comunità d'Arezzo in sezione A³ e forma parte della particella 456, articolo di stima 368, con rendita imponibile di lire italiane 62 36. Il secondo appezzamento, in vocabolo Pian del Casino o i Prataccì, occupato permanentemente per metri quadri 3988 77, confinato da via comodale, dalla rimanenza dell'appezzamento, da Falcisj avv. Angiolo, salvo se altri ecc., descritto all'estimo della comunità suddetta in sezione A³ e forma parte della particella 471, articolo di stima 385, con rendita imponibile di lire it. 65 63.

Fu riconosciuto che per l'espropriazione sofferta è dovuto ai prefati signori dott. Filippo, Francesco-Enrico, Cammillo e Giuseppe Galli la somma in tutto e per tutto di lire it. 3612, sulle quali essendo state pagate lire 694 21 rimane solo dovuto dalla Società ai detti signori Galli la somma di lire 2917 79 e frutti relativi, da pagarsi tale somma e frutti nel termine e colle condizioni di che in detto istrumento, previa però la pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* agli effetti di che nella legge 25 giugno 1865 e previa ancora le giustificazioni e le formalità di che in detta legge e ratificate nell'istrumento più volte nominato.

La trascrizione fu operata all'uffizio della Conservazione delle ipoteche di Arezzo nel dì 14 maggio corrente, vol. 15, art. 15.

Firenze, li diciannove maggio mille ottocento sessantanove.

Dott. F. Pozzolini.

Estratto d'istanza per nomina di perito.

Con ricorso esibito nel dì 18 maggio 1869 il signor Rinaldo Rinaldi, impiegato nella Regia tesoreria di Firenze, quivi domiciliato, come erede proprietario del di lui genitore sig. Girolamo Rinaldi, in ordine al testamento olografo de'30 ottobre 1856, pubblicato il 6 marzo 1866, registrato a Firenze nel 6 aprile di detto anno, R. 5, f. 139, n. 322 e con esso la signora Elisabetta del fu Giuseppe Fantauzzi vedova di detto signor Girolamo Rinaldi, attendente agli affari di famiglia, domiciliata parimente in Firenze, come usufruttuaria della eredità predetta in ordine al testamento sopracitato hanno richiesto all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze la nomina di un perito per la stima degli immobili spettanti al signor Emilio Valeriani, che intendono espropriare a di lui carico nell'interesse proprio, onde conseguire il pagamento del loro credito in capitale, frutti e spese reclamate col precetto di trenta giorni del dì 8 aprile 1869.

Firenze, 18 maggio 1869.

1303 Dott. Fabio Marchi.

Avviso.

L'illustrissimo signor capitano Luigi Ducci, possidente di Arezzo e per ragione d'impiego domiciliato a Teramo, nel 12 maggio 1869 e in ordine all'articolo 663 del Codice di procedura civile ha presentato ricorso all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile di Arezzo per ottenere la nomina di un perito che proceda alla stima degli infrascritti beni da subastarsi, di proprietà del signor Gaetano Dini, possidente domiciliato a Frassineto, e ciò all'oggetto di ottener pagamento di lire italiane mille quattrocento ventiquattro e centesimi novantacinque, capitale ed accessori che gli sono dovuti in ordine a sentenza dell'illustrissimo signor pretore del primo mandamento di Arezzo del 30 novembre 1868, registrata nel cinque decembre successivo.

Descrizione dei beni da subastarsi:

Nella città di Arezzo una casa e annessi posta in piaggia di Murello, descritta agli estimi nella sezione C³, particella di numero 300 e 301.

Un podere vocabolo il Capanno, posto nel comune di Arezzo e descritto agli estimi dello stesso comune in sezione H³ dalle particelle di num. 1,600, 208, 984 in sezione N³ dalle particelle di numero 186 in parte, 187 in parte, 190, 191, 193, 210, 214, 217, 189, e in sezione Q³, particella di n. 372, 579, 371.

Beni posti nel circondario dell'uffizio della conservazione delle ipoteche di Arezzo.

Fatto in Arezzo li 12 maggio 1869.

1301 Avv. Pietro Maggi.

Avviso.

I signori Nicolao *quondam* Domenico Pelosi, ed Anna vedova Pelosi, possidenti domiciliati alla Badia di Cantignano, rappresentati dal sottoscritto procuratore, hanno sotto il presente giorno presentato istanza al presidente del tribunale civile e correzionale di Lucca per la stima dei beni con fabbriche e molino, in sezione della Badia di Cantignano, da essi investiti contro Giovanni Carlo e Ferdinando del fu Pietro Piaggia, e Zelinda vedova Piaggia, domiciliati in detta sezione, col precetto dei 30 giorni dell'usciere Leonardo Cortili del 14 aprile 1869, registrato al n. 270, debitamente trascritto alle ipoteche di Lucca il 29 detto al n. 1084.

Lucca, 15 maggio 1869.

1292 Dott. A. Decanini.

1281 **Estratto.**

Il tribunale civile e correzionale sedente in Crema, con provvedimento in data 8 agosto 1868, registrato in Crema lo stesso giorno ed anno mediante l'applicazione della marca da registrazione da lire 1 10, repertoriata al numero 2584,

Ha ordinato:

Che sieno assunte informazioni sull'assenza di Smolzi Andrea figlio dei legittimi coniugi Smolzi Giuseppe e Bettoni Maria Teresa, assentatosi da Crema, ultimo suo domicilio, fino dall'anno 1826, senza lasciare di sè ulteriori notizie.

E ciò per gli effetti dell'art. 23 Codice civile italiano.

Avv. Assunto Ferri.

Citazione per pubblici proclami.

Alla richiesta di Clementina Paola e Della-Beffa Carolina vedova Pirola e questa anche pel minore suo figlio Celestino Pirola ammessi al beneficio dei poveri per decreto 9 aprile 1868, della Commissione pel gratuito patrocinio presso il tribunale civile di Milano, rappresentati dal loro patrocinatore officioso il signor avvocato Sangregorio Giuseppe.

Io sottoscritto Andreotti Giuseppe usciere addetto al Regio tribunale civile e correzionale di Milano:

In relazione al decreto 13 marzo 1869, reso dal sullodato Regio tribunale, col quale venne accordata la citazione per pubblici proclami degli eredi del fu Ercole Nicola Rossi, e fissato per la comparizione avanti lo stesso tribunale il termine di mesi tre,

Mediante inserzione della presente nel giornale in Milano *La Lombardia* e sul giornale ufficiale del Regno, cito;

I signori: Bianchi Pietro - Gaetano - Antonio - Ercole Maria - Delia maritata Cominetti - Teresa maritata Bois - Luigia maritata Riva di Angelo Maria; Bianchi Giuseppe; - Rinaldo - Enrico - Elisa fu Gio. Giorgio - Broggi Giuseppe - Filippo fu Ambrogio - Santino - Gioachino - Gaetano fu Bonaventura - Carlo fu Angelo - Bonaventura - Napoleone fu Giuseppe - Angela - Santina maritata Bianchini - Giuseppa maritata Broggi fu Battista - Giuseppa maritata Baffi fu Giuseppe; Carlo; - Pietro - Maria Antonia - Rosa fu Gaspare - Orsenigo Teresa vedova di Angelo Broggi - Mina Ambrogio fu Giorgio - Maria Antonia vedova Binda rimaritata Miada Gerolamo - Carlo - Angelo - Giuseppe - Teresa - Maria Antonia maritata Realini - Ambrogio - Somaruga Guglielmo di Natale; Premoli Giuseppe - Gerolamo - Mentasti Giuseppe - Isabella - Andrea - Angiola - Antonio - Rosa fu Giosuè - Maranzoni Carlo - Luigi di Angelo - Antonini Pietro - Angela di Paolo Antonio - Bianchini di Carlo Filippo - Eliseo - Rosa - Colomba di Gerolamo - Monti Carolina figlia di Giacomo - Baffi Pietro

A comparire avanti al Regio tribunale civile e correzionale di Milano nel termine di mesi tre, per ivi sentirsi dichiarare:

Ammesse le attrici a giurare:

Che esse attrici quali eredi del fu Carlo Pirola, cessionario della signora contessa Oppizzoni, sono tuttavia creditrici della somma di austriache lire 20,231 39 9, pari ad ital. L. 17,524 43, cogli interessi del 4 1/2 per 100 dal 1° marzo 1851 in avanti verso l'eredità del fu avvocato Ercole Nicola Rossi, e contestualmente verso il signor ingegnere Carlo Della-Beffa figlio ed erede fu Andrea quale amministratore della cedente Oppizzoni; ordinate le pratiche legali per l'effettuazione di tal giuramento a sensi dell'art. 222 e seguenti Codice procedura civile:

Dichiarata la sentenza provvisoriamente esecutiva; spese e tasse rifuse.

La presente citazione ho fatta inserire sul giornale *La Lombardia* e sul giornale ufficiale del Regno.

1297 Andreotti Giuseppe, usc.

Estratto di bando. 1305

Al seguito della sentenza del tribunale civile di Arezzo del dì 15 aprile p. p., registr. a debito in Arezzo li 26 successivo, reg. 10, n. 375, da Comanducci, la mattina del dì 10 giugno 1869 alla pubblica udienza del tribunale suddetto (prima sezione) avrà luogo il secondo incanto per la vendita dei beni espropriati sulle istanze di Luigi Valenti, rappres. *ex officio* da messer Felice Tetti perchè ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con deliberazione 20 maggio 1867, in danno di Domenico Corgiatini, possidente domiciliato nel popolo di Santa Croce nei pressi di Arezzo, sul prezzo di it. lire 707 60, così ridotto oltre il ribasso del decimo sul prezzo di stima attesi alcuni deterioramenti subiti dall'infrascritto stabile e verificati e valutati dal perito giudiciale Mattio Marzocchi nel dì 11 stante ed alle condizioni tutte di che nel bando venale del dì 4 febbraio 1869, registr. a debito in Arezzo nel dì 5 detto, reg. 10, n. 140, da Comanducci.

Stabile da vendersi:

Una casa composta di piano terreno e piano superiore di n. 8 stanze e uno stanzino, una delle quali a terreno serve da bottega da calzolaro, posta in luogo detto Pitigliano o Poggio di Santa Maria, popolo di Santa Croce, comune di Arezzo, con piccoli resedi propri e di passo, rappr. all'estimo dalla particella 1302 in sezione G³, con rendita imponibile di lire it. 10 09, confinata da via comune, da Pietro e Luigi Milloni e da N. detto di Cà delle Suore.

Dal tribunale civile di Arezzo.

Li 11 maggio 1869.

Paolo Sandrelli, canc.

Avviso. 1307

Il cav. priore Guido Giuntini, ad ogni buon fine ed effetto di ragione, deduce a pubblica notizia che fino dal dì 17 corrente Pietro Banchetti, già agente alla sua fattoria di Coltibuono nel Chianti, ha cessato dall'amministrazione di detta fattoria.

Firenze, 19 maggio 1869.

Avviso.

Vincenzio Daddi, macellaro a Sesto, notifica al pubblico di tenere per suo conto una fabbrica per fonder sevo e altri strutti presso Sesto, in luogo detto il Perellino, aperta ed attivata in suo nome fino da questo giorno.

Sesto, 19 maggio 1869.

1310 Vincenzio Daddi.

IN ALTO

Romanzo di B. AUERBACH

1ª *versione italiana*

DI

Eugenio De Benedetti

Vol. 3 - L. 4 50

Le domande alla Tip. Eredi Botta.

SOCIETÀ PROMOTRICE DELL'INDUSTRIA NAZIONALE

(Approvata con Regio decreto 11 aprile 1869).

Sede in Torino, piazza Castello, n. 25, palazzo delle Finanze, p. 2°

Per difetto del numero legale nella precedente seduta la Società è nuovamente convocata per il giorno di lunedì 31 maggio, alle ore 2 pomeridiane, nel solito locale.

L'ordine del giorno è visibile all'ufficio della Società. 1309